

STATUTO

"COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ARMONIA"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIALE XX SETTEMBRE
47/E

Numero REA: CT - 270492

Codice fiscale: 04048710877

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-04-2003 - Statuto completo;	2
---	---

ALLEGATO A
Aspetti N. 13147/151

STATUTO DELLA

"Cooperativa Sociale a r. l. Armonia".

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Scopo - Attività

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la "Cooperativa Sociale a r. l. Armonia".

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede legale in Catania, viale XX Settembre
n. 47/E.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione essa potrà i-
stituire o sopprimere filiali, succursali, depositi, magazzi-
ni, negozi di vendita e uffici amministrativi in Italia ed
all'estero, purché non costituenti sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050. Tale du-
rata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea
straordinaria.

Art. 4 - Scopo

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e alla integrazione so-
ciale dei cittadini attraverso attività produttive nelle qua-
li realizzare l'inserimento lavorativo e sociale di persone
svantaggiate, ai sensi della legge n. 381/91.

In relazione a ciò la cooperativa si propone il raggiungimen-
to dei seguenti scopi:



a) gestione dei servizi domiciliari in favore delle famiglie in situazione di disagio in particolare agli anziani, garantendo la permanenza nel proprio ambiente: assistere persone con disabilità a domicilio e fornire loro le prestazioni necessarie anche di tipo residenziale diurne di cui alla legge regionale n. 86;

b) gestione di tutti i servizi relativi alla legge n. 87 del 1981 con particolare riferimento all'aiuto domestico e all'assistenza infermeristica domiciliare;

c) gestione servizi residenziali diurni di prevenzione e riabilitazione psico motoria di animazione culturale e di socializzazione;

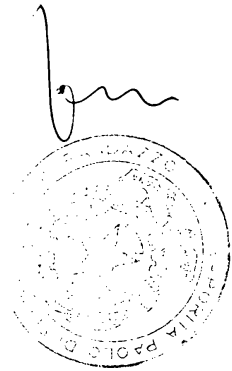
d) istituzione e gestione corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione, aggiornamento stages per qualifiche specifiche nell'ambito degli operatori destinati all'assistenza e al sostegno della persona e/o della famiglia per migliorare la qualità dei servizi indicati nei punti precedenti;

e) gestione asili nido, scuole materne, elementari, medie e superiori, corsi e scuole di lingua straniera, scambi culturali con particolare riferimento alle persone portatrici di handicap;

f) svolgere servizi di lettorato;

g) svolgere servizi di trasporto e di accompagnamento, per tutte le persone portatrici di handicap con particolare riferimento alle persone anziane, con personale opportunamente

Luca Belfanti
Amministratore Delegato



preparato dalla cooperativa attraverso corsi di apprendimento di metodiche o tecniche apposite; assistenza e riabilitazione per ciechi pluriminorati; assistenza agli ipovedenti; corsi di formazione per ipovedenti; istituzione corsi di braille, corsi di large print, nonchè corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno;

clown terapia, servizi di autoambulanze, istituzione di centri polidiagnostici, di analisi cliniche;

servizi per extracomunitari e cittadini stranieri;

servizi alle famiglie ed attività di promozione delle "pari opportunità";

h) organizzare e gestire gite, viaggi e visite culturali con supporto di appositi servizi per rendere pienamente fruibile l'iniziativa, nonchè colonie estive, soggiorni climatici, campi scuola, stages educativi e riabilitativi, spettacoli;

i) creare un osservatorio per rilevare le problematiche del territorio, intervenendo con servizi mirati che permettano di prevenire in intervenire tramite attività culturali, sociali e pubblicitarie, integrandosi con realtà similari; gestione censimenti varia natura; rilevazione sul territorio provinciale e regionale dei vari tipi di disabilità e sulle condizioni sociali, culturali e lavorative dei soggetti portatori di handicap;

j) trascrivere testi di qualsiasi genere, quotidiani, periodici e qualsiasi altro scritto attraverso la trasportoazione



in caratteri a rilievo o ingranditi in formato elettronico per anziani con problemi visivi, per non vedenti e per ipovedenti;

k) gestire mostre convegno e mostre specializzate di materiali, apparecchiature, strumenti, tecnologie e di ogni ausilio per l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, nonché musei;

l) gestire centraline e servizi socio informativi di segreteria telefonica;

m) gestire servizi e telesoccorso;

n) gestire servizio di ritiro e consegna di oggetti, documenti e corrispondenza, nonché creare, elaborare e gestire dati attraverso sistemi, metodi e procedure teorico informatiche per il raggiungimento degli scopi sociali;

o) gestire e custodire archivi anche con supporti informatici;

p) gestire centri ricreativi ed impianti sportivi;

q) promuovere la conoscenza ed in recupero del patrimonio di storia, costume, tradizioni sia autonomamente che con la collaborazione delle istituzioni culturali, artistiche, sociali e sportive preposte;

r) gestire attività scolastiche, extrascolastiche ed integrative per studenti che frequentino le scuole di ogni ordine e gradi, l'università, corsi post-diploma e post-laurea e corsi per l'autonomia sociale per l'integrazione scolastica e lavoro.

rativa destinate a persone con disabilità e/o in difficoltà;

s) gestire uffici e servizi sociali e di segretariato sociale di consulenza; attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione utilizzando l'occupazione di tempo libero delle quali possono usufruire persone svantaggiate e/o disagiate;

t) istituzione di centri per l'assistenza mediante ricovero di persone dimesse dai soppressi istituti psichiatrici;

v) riciclaggio rifiuti solidi urbani con mezzi idonei messi a disposizione dalla cooperativa (compattatori, ecc.);

w) produzione lamine termoformate in bidimensionali e tridimensionali per non vedenti;

x) registrazione testi su audiocassette o ed rom;

y) istituzione di CAAF per assistenza fiscale;

z) creazione di percorsi privilegiati per soggetti portatori di handicap all'interno di parchi pubblici, in particolare per ciechi ed ipovedenti;

aa) gestione di spiagge libere;

bb) pubblicità a mezzo cartellonistica, depliants, siti internet;

cc) istituzione e gestione corsi di formazione per tecnici geometri, ingegneri, sulle barriere architettoniche e percettive;

La cooperativa attraverso le apposite iscrizioni all'albo regionale si propone di realizzare tutti i servizi previsti



dalla legge regionale 22/86 e successive modifiche ed integrazioni, secondo modalità e indicazioni fornite dalla normativa e dagli standards organizzativi e strutturali.

Si propone inoltre di accedere e fruire su base progettuale di eventuali finanziamenti per gli scopi previsti dallo statuto (Comune, Provincia, Regione, UE, ed altre amministrazioni dello Stato, organismi ed istituzioni nazionali ed internazionali, pubblici e privati).

Può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, economica e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro a solo indicazione esemplificativa;

1. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
2. costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata, anche cooperativa ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
3. concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
4. la cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito

di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;



5. la cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale;

6. costruzione di alloggi di civile abitazione e gestione di qualsiasi altra attività immobiliare a favore dei soci;

7. istituzione di corsi di formazione per qualsiasi tipo di attività artigianale;

8. istituzione e gestione di corsi di informatica generale e sistemi operativi, sicurezza sul lavoro (legge 626/94 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni), gestione paghe e contributi, legislazione tecnica specifica enti non commerciali, principi di contabilità, principi di analisi finanziaria e di controllo;

9. istituzione e gestione corsi di formazione per esperti in musei tattili;

10. gestione spacci per vendita di beni di consumo ai soci, a condizioni migliori rispetto a quelle normali di mercato e creazione di servizi a domicilio per approvvigionamenti vari a favore di soggetti disabili.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché gestire, riadattare, ristrutturare, prendere in affitto o in qualsiasi altra forma, locali o terreni da adibire a magazzini, depositi, esercizi pubblici, impianti e attrezzature, per l'espletamento dell'attività sociale.

Potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, succursali anche altrove.

A tal fine sarà compito della cooperativa contrattare, nonché stipulare convenzioni con Enti locali (Comune, Provincia e Regione) ed altri soggetti riguardanti la gestione dei servizi.

Per le sopra citate attività si potranno richiedere, ove occorrano, anche contributi e fondi speciali assegnati a tali scopi, agevolazioni finanziarie in genere previste dalla vigente e futura normativa nazionale, regionale ed internazionale sull'occupazione giovanile.

L'organizzazione amministrativa della cooperativa sarà strutturata in modo tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalle normative vigenti ed emanande.

Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli professionali o autorizzati all'esercizio di specifiche atti-

...
vità in forza di particolari disposizioni di legge, la società si impegna a demandare in ogni caso l'esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilità.

Art. 5 - Finanziamenti, contributi ed atti

La Cooperativa potrà predisporre e presentare nelle competenti sedi locali, regionali, nazionali ed Internazionali, domande per l'ottenimento di finanziamenti e di contributi per la copertura totale o parziale dei costi dell'attività Sociale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività e concludere qualsiasi atto connessi con la realizzazione dell'oggetto Sociale, ed in particolare:

- aprire conti correnti bancari e postali;
- effettuare qualsiasi tipo di operazioni bancarie;
- stipulare contratti di natura mobiliare ed immobiliare, compresa l'acquisizione di finanziamenti a medio e lungo termine;
- acquisire partecipazioni in imprese aventi scopi ed oggetti sociali analoghi;
- partecipare a consorzi con imprese operanti nel medesimo campo;
- prestare fidejussioni a garanzia di obbligazioni assunte da imprese partecipate o da consorzi ai quali partecipa.

Art. 6 - Prestiti dei Soci

Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa può



altresì ottenere prestiti non produttivi di interessi, da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed in particolare, dei limiti previsti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modifiche ed integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario.

TITOLO II

Soci

Art. 7 - Soci: categorie

1. Il numero dei Soci, è illimitato, ma non può in ogni caso essere inferiore a quanto stabilito dalla legge.

2. Possono essere Soci:

- coloro che usufruiscono a pieno titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa. In particolare persone svantaggiate e loro familiari;
 - coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato;
 - persone giuridiche pubbliche e private che intendono contribuire allo sviluppo della cooperazione sociale;
 - coloro che intendono prestare attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.
- Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

te. Le prestazioni di questi ultimi, in casi di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali;

- soci sovventori i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo di sviluppo tecnologico previsto dall'art.

13. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

3. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto, al Consiglio di Amministrazione, al quale spetta deliberare in merito.

Il diniego di iscrizione nel libro dei Soci deve essere motivato dal Consiglio nella delibera di rigetto della domanda di ammissione.

4. Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Art. 8 - Soci: obblighi

I Soci sono obbligati:

- al versamento della quota sottoscritta;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- a contribuire attivamente al conseguimento dello scopo so-



ziale prestando la propria opera e, per quanto è loro possibile, partecipando alle iniziative promosse dalla Cooperativa, sottoscrivendo prestiti, e nelle altre forme che potranno essere previste in appositi regolamenti o deliberare approvate dall'Assemblea.

Art. 9 - Soci: recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.

Art. 10 - Esclusione del Socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Assemblea essere escluso il Socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi Sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualsiasi modo danneggi moralmente o materialmente la Società, oppure fomenti dissidi o disordini tra i Soci;
- c) che svolga attività in contrasto con quella della Società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi Sociali competenti;

e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente a
gli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente
dovrà essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a
mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo tra-
scorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio si man-
tenga inadempiente.



Art. 11 - Decesso del Socio

Nel caso di decesso di un Socio la Società continuerà con gli
eredi o legatari della di lui quota Sociale, purché, essi ab-
biano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro un anno dalla
data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assu-
merà la qualità di Socio o li rappresenterà di fronte alla
Società: in difetto di tale designazione si applicherà art.
2347, 2° e 3° comma del Codice Civile.

Art. 12 - Rimborso quote

Il Socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del Socio
defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente,
ha diritto al rimborso della quota al minor valore tra quello
nominale e quello effettivo risultante dal bilancio d'eserci-
zio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto Socia-
le.

La domanda del rimborso deve essere fatta con lettera racco-
mandata, indirizzata al Consiglio di amministrazione.

In ogni caso i Soci receduti o esclusi rispondono per due an-

ni, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di Socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili eredi o legatari del Socio defunto.

TITOLO III

Patrimonio Sociale

Art. 13 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio Sociale è costituito:

- dal capitale sociale che è ripartito in quote del valore non inferiore né superiore ai limiti fissati per legge, il cui versamento deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione. Le quote non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa. Alle stesse non può essere corrisposto alcun dividendo;
- dal fondo di riserva ordinario che è formato con gli utili annuali ad esso devoluti a mente dell'art. 26 dello Statuto;
- da altri eventuali fondi di riserva costituiti da altri accantonamenti comunque deliberati;
- da proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, anche non soci.

E' prevista la costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, formato dai conferimenti dei soci sovventori.

Le riserve sono indivisibili tra i soci sia durante la vita della Cooperativa sia nel caso di suo scioglimento.

TITOLO IV

Organi Sociali

Art. 14 - Organi della Società

Gli organi della Cooperativa sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci;

Art. 15 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- eleggere le cariche sociali;
- approvare i programmi sociali predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare la relazione annuale circa il proseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
- approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;
- fissare il compenso dei Sindaci;
- deliberare sull'esclusione dei soci;

25

- approvare i regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione;

- stabilire il limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della Cooperativa;

- deliberare sulla compravendita di immobili e costituzione e/o trasferimento di diritti reali;

deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

Sono riservati all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;

- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

Art. 16 - Convocazione

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria possono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione ogniquale volta esso ne riconosca la necessità e devono essere convocate quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, dal Col-

legio dei Sindaci o da almeno un quinto dei soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito nazionale a condizione che il luogo prescelto sia raggiungibile con comuni mezzi di trasporto.

4. La convocazione avviene mediante avviso scritto da esporsi nella sede sociale e da recapitarsi ai soci a mezzo di lettera raccomandata oppure lettera controfirmata dal socio, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'udienza.

5. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato. Vi può essere inoltre indicata la data della eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 17 --Maggioranze

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dallo Stato.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con l'intervento di almeno i due terzi dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la

metà dei soci. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei votanti, eccetto che per la nomina dei liquidatori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 18 - Diritto di Voto

1. Hanno diritto al voto in Assemblea i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
2. I soci hanno diritto ad un voto. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.
3. Il socio che è impedito ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta. Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti. Non possono essere delegati né gli amministratori né i sindaci. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.
4. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno, un terzo dei soci presenti lo richieda, si provvede per appello nominale.
5. Le elezioni delle cariche sociali si fanno con voto segreto, salvo che l'Assemblea approvi, a maggioranza dei presenti di procedere per voto palese.

Art. 19 - Funzionamento

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua

Handwritten signature: Marcello Berti
Handwritten signature: Speranza


assenza dal Vicepresidente.

2. In assenza di ambedue, o quando la maggioranza dei soci presenti lo richieda, l'Assemblea, a maggioranza, elegge fra i soci chi debba presiederla.

3. L'Assemblea designa altresì il segretario e se è necessario due scrutatori.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

5. Nelle Assemblee straordinarie fungerà da segretario un notaio.

6. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

ART. 20 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea tra i soci.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione elegge, fra i propri membri, il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

2. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi sono esonerati dal prestare cauzione.

Art. 21 - Surroga e sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio sociale venga meno per qualunque causa uno dei membri del Consiglio di Amministrazione ma ne rimanga in carica la maggioranza, il Consiglio stesso, con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci, surroga il mancante sino alla prossima Assemblea che provvederà alla sostituzione definitiva.

Art. 22 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Cooperativa. Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge o dello Statuto, siano espressamente riservate all'Assemblea.
2. Gli amministratori non hanno, in quanto tali, diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, può essere determinato un compenso per l'espletamento di incarichi operativi specificatamente attribuiti e limitatamente ad essi.

Art. 23 - Riunioni

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta

il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri o il Collegio dei Sindaci.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali sono personalmente interessati, o siano interessati il coniuge, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.

3. Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 24 - Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Poteri

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.

2. Egli adempie alle funzioni demandate dalla legge e dallo Statuto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce, con tutte le attribuzioni e i poteri, il Vicepresidente.

Art. 25 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge ne prevede l'istituzione o nel caso in cui sia istituito dall'assemblea, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni

di Presidente e da due membri supplenti, eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti fra i soci o i non soci.

2. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dipendenti entro il quarto grado, nonché tutti coloro che si trovano negli altri casi di ineleggibilità previsti dalla legge e comunque coloro che sono legati alla Cooperativa da un rapporto di lavoro comunque retribuito. I Sindaci durano in carica tre anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

3. Il Collegio dei Sindaci, controlla la gestione sociale, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, e accerta l'esattezza delle scritture contabili e del bilancio.

4. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Esso delibera a maggioranza dei voti. I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

5. I Sindaci devono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, alle quali devono essere invitati. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di Amministrazione decadono dall'Ufficio. I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro.

TITOLO V

Bilancio e Riparto Utili

ART. 26 - Esercizio Sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ciascun esercizio viene compilato, secondo le norme di legge e con i criteri di buona e corretta amministrazione, il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Gli utili netti devono essere così destinati:

- nella misura almeno del 20% al fondo di riserva legale;
- nella misura e con le modalità previste dalla legge al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- la rimanenza può essere destinata ad altri fondi o riserve, comunque indivisibili.

2. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti deve essere destinata ai fini mutualistici.

3. Nessun utile può essere destinato ai soci cooperatori sotto qualsiasi forma.

TITOLO VI

Disposizioni Varie

Art. 27 - Collegio Arbitrale

1. Tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso, che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione o esecuzione del presente Statuto e dei regolamenti eventualmente adottati, saranno deferite, su iniziativa

di una o dell'altra parte, ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due.

2. La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata R.R. entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della controversia, il nome del proprio arbitro.

3. L'altra parte entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta con lettera raccomandata R.R. il nome dell'arbitro prescelto.

4. I due arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presiederà il Collegio.

5. Ove una delle due parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza o i due arbitri nominati dalle parti non si accordano per la designazione del terzo, provvederà il Presidente del tribunale competente per territorio dove ha sede la società, su richiesta di una delle parti.

6. L'arbitrato sarà irrituale e secondo equità.

7. Il Collegio Arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

8. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.

Art. 28 - Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea straordinaria eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà

i poteri e le norme della liquidazione.

2. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci aumentato delle quote di rivalutazione eventualmente deliberate quale destinazione degli utili di esercizio, dovrà essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 26.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di società cooperativa.

Renzo Baffari
Antonio Salvi
Francesco Belli
Ugo Biondi
Anna Rita
John Mura
Giuseppe Galante
Paolo Francese
Giovanni Biondi
Antonio Santoro
Paolo Grande Eliseo

25